Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 12/05/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato in data 31/12/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente [dopo il pagamento di 51 rate] in data 30/04/2018.
A seguito di infruttuoso reclamo, esperito in data 06/11/2020, con il ricorso all'ABF la stessa ha avanzato domanda di rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.184,50 (di cui: € 287,50 a titolo di "spese di attivazione"; € 0,00 a titolo di "costo del servizio ente previdenziale", al netto di € 119,37 già ricevuti in sede di estinzione anticipata; € 897,00 a titolo di "commissione di intermediazione") oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.
Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 51: - ha rilevato come il contratto concluso con la cliente contenga una chiara distinzione tra costi *up front*, non ripetibili, e costi a maturazione nel tempo; - ha contestato l'interpretazione della Direttiva UE 48/2008 resa dalla sentenza *Lexitor*, asserendo l'inapplicabilità della sentenza della CGUE ai rapporti tra privati; - ha eccepito la natura *up front* delle "Commissioni d'Intermediazione" (lett. b) e delle "spese di attivazione del finanziamento" (lett. c) e ha sostenuto, in particolare, l'irripetibilità delle prime, avendo

versato l'intero importo corrispondente all'intermediario del credito e non avendo svolto «alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (o post vendita)».
Sulla base di tali considerazioni, l'intermediario ha, in definitiva, chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.
La parte ricorrente, sulla base del conteggio estintivo prodotto, ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 51 rate sulle 120 complessive.
Risulta un rimborso di € 1.772,13 a titolo di interessi non maturati e una decurtazione spese di incasso quote per € 119,37.
La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale in data coerente con il suddetto conteggio estintivo.
È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 31/12/2013, sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva; sul punto occorre, inoltre, osservare come l'intermediario abbia fornito copia della fattura d'intermediazione emessa da una società di intermediazione e il dettaglio relativo al caso di specie.
L'estinzione anticipata del finanziamento è disciplinata all'art. 5 delle condizioni generali di contratto.
.
Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.
Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.
A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, nn. 10003, 10017 e 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.
Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle "spese di attivazione" e il "costo del servizio [Ente Previdenziale]" sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece i costi di cui alle clausole relative alle "commissioni di intermediazione"

sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.
Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,86%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,76%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
B) Commissione di intermediazione				1.560,00	Upfront	36,76%	573,51		573,51
C) Spese di attivazione				500,00	Recurring	57,50%	287,50		287,50
D) Costo del servizio Ente previdenziale				207,60	Recurring	57,50%	119,37	119,37	0,00
			Totale	2.267,60					861,01

L'importo come sopra calcolato di € 861,01 (cifra da arrotondarsi a € 861,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 1.184,50 e ciò in considerazione del fatto che essa ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*.
Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 861,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA